

OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO
SEGRETARIA TECNICA



RACCOMANDATA

ROMA 30 LUG. 2014
PROV. 161102/OM

CASSA DI
Ufficio Reclami

Oggetto: Ricorso n.

Si comunica che l'Ombudsman bancario nella riunione del 23 luglio 2014 ha assunto la seguente decisione in merito al ricorso di cui in rubrica:

“Ricorso n. _____ nei confronti della Cassa di _____, del Sig. _____, presentato con lettera pervenuta in data 11 dicembre 2013.

Il Collegio prende in esame la documentazione fornita dal ricorrente contestualmente al ricorso nonché quella inviata dalla banca in data 19 dicembre 2013 e 10 giugno 2014.

Espongono il ricorrente:

1. di aver stipulato con la banca convenuta, in data 15 maggio 2008, il “contratto di negoziazione per conto proprio, esecuzione ordini per conto del cliente, ricezione/trasmissione ordini su strumenti finanziari, collocamento”;
2. di aver acquistato, nel corso degli anni 2008 e 2009, un certo quantitativo di azioni della banca;
3. di aver stipulato con l'intermediario, in data 4 febbraio 2010, il “contratto di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari”;
4. di aver aderito, nell'anno 2011, all'operazione di aumento di capitale promossa dall'intermediario, acquisendo nel proprio portafoglio n. 500 nuove azioni;
5. di aver tentato, nel corso dell'anno 2013, di vendere i suddetti titoli ma, non essendo quotate su alcun mercato regolamentato, di non essere riuscito a trovare un acquirente con cui concludere l'operazione.

Lamenta il ricorrente di non essere stato informato dalla banca che investire nelle suddette azioni era “molto rischioso” né che i titoli erano illiquidi, e quindi non negoziabili su nessun mercato regolamentato; chiede l'intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario a tutela delle proprie ragioni.

Replica la banca, affermando:

- a. che, “come esplicitato nei prospetti informativi emessi per tempo in sede di collocamento, preme innanzitutto ricordare che le azioni in questione presentano i rischi propri di un investimento in titoli non quotati in un mercato regolamentato”;
- b. che, “con particolare riferimento all'aumento di capitale del 2011, la documentazione contrattuale risulta corretta, compresa la scheda di adesione all'aumento di capitale con cui il cliente prendeva atto del conflitto di interesse

dichiarando altresì di aver preso visione del prospetto informativo e di essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento effettuato".

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, osserva quanto segue.

Con riferimento agli acquisti dei titoli in questione effettuati nel periodo antecedente l'anno 2011, il Collegio osserva che i fatti contestati dal ricorrente risalgono a più di due anni dalla data di presentazione del reclamo (2 luglio 2013); considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento, "All'Ombudsman possono rivolgersi i clienti degli intermediari aderenti, per controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di cui all'articolo 1, purché: [...] il fatto oggetto di controversia sia stato posto in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo", dichiara inammissibile la domanda del ricorrente con riferimento al periodo antecedente l'anno 2011.

Per quanto riguarda le doglianze del ricorrente relative all'operazione di aumento di capitale promossa dall'emittente nell'anno 2011, il Collegio rileva che il ricorrente – nel sottoscrivere, in data 4 luglio 2011, la scheda di adesione all'operazione in questione per n. 500 nuove azioni – ha dichiarato "di essere in particolare consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento, richiamati al Capitolo 2 della Nota di Sintesi, al Capitolo 4 del Documento di Registrazione ed al Capitolo 2 della Nota Informativa", nonché "di conoscere ed accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell'offerta contenute nel menzionato Prospetto Informativo"; riscontra, inoltre, che nella citata documentazione è riportato che le azioni non sarebbero state quotate su un mercato regolamentato e che, pertanto, si trattava di strumenti finanziari illiquidi.

A tal riguardo, rammenta il Collegio che, con comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 intitolata "Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi", la Consob ha disposto "misure di trasparenza" riferite proprio a questa specifica tipologia di strumenti finanziari illiquidi. In primo luogo, ha previsto – tra gli obblighi di trasparenza *ex ante* – quello di effettuare "la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo tra *fair value* e costi che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente; a quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato". In secondo luogo, ha disposto che gli intermediari trasmettono ai clienti informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, "con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione"; qualora "l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario" devono essere precisate "le regole di *pricing* nel caso applicate". Sono, di seguito, previsti "presidi di correttezza in relazione alle modalità di *pricing*". Infine, l'intermediario è tenuto ad inserire "nell'apposito set informativo confronti con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio di analogia durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità; (...) gli elementi informativi indicati potranno essere contenuti in una scheda prodotto".

Stabilisce, infine, la citata comunicazione che l'intermediario è tenuto ad inviare al cliente una rendicontazione periodica che contenga informazioni dettagliate sul prodotto detenuto; in particolare, deve essere chiaramente esplicitato il *fair value* del prodotto, nonché "il presumibile valore di realizzo determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo".

Rileva il Collegio che i summenzionati dettagliati e precisi adempimenti di carattere informativo non risultano essere stati soddisfatti nella fattispecie in esame, stante la mancata adozione delle sopra citate "misure di trasparenza" nel Prospetto informativo relativo all'operazione e l'assenza di qualsiasi riferimento al "rischio liquidità" nella scheda di adesione all'aumento di capitale. Per quanto attiene, in detta scheda, alla dichiarazione del ricorrente circa la consapevolezza dei fattori di rischio e di "conoscere ed accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell'offerta contenute nel menzionato Prospetto Informativo", il Collegio ritiene del tutto

insufficiente il rinvio *per relationem* a detta documentazione, che non può certo soddisfare la prescrizione di fornire informazioni trasparenti e particolarmente dettagliate nel caso di offerta di prodotti illiquidi.

Ritiene, dunque, il Collegio che l'intermediario convenuto abbia tenuto, nella vicenda oggetto di parte del ricorso, una condotta in violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi, "nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori [...] con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti [...]"; tale comportamento, d'altronde, risulta essere a maggior ragione censurabile se si tiene conto dei più stringenti obblighi che l'intermediario assume con la stipulazione di un contratto di consulenza, come nel caso di specie.

Quanto sopra considerato, il Collegio, in considerazione della mancanza di trasparenza nelle informazioni fornite al cliente, ritiene che l'operazione di sottoscrizione in esame non possa considerarsi validamente perfezionata; di conseguenza, dichiara la banca tenuta – entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione da parte della segreteria tecnica e con l'invio all'Ombudsman bancario di idonea documentazione a comprova – a rimborsare al ricorrente, previa consegna da parte di questi dei titoli acquisiti aderendo all'operazione di aumento di capitale, la somma investita nell'operazione, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data-valuta dell'operazione fino alla data dell'effettivo pagamento".

Distinti saluti.

SEGRETERIA TECNICA
Il Coordinatore
(Gennaro Cimmino)

